

STATUTO DELLA FEDERFARMA EMILIA ROMAGNA

ART. 1

E' costituita Federfarma Emilia Romagna - Unione Regionale delle Associazioni Provinciali fra i Titolari di Farmacia dell'Emilia Romagna, di seguito denominata "Federfarma Emilia Romagna".

Essa riunisce e rappresenta di fronte agli organi regionali le Associazioni Provinciali tra i Titolari di Farmacia aderenti a Federfarma, esistenti nel territorio regionale.

La Federfarma Emilia Romagna aderisce alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma.

ART. 2

La Federfarma Emilia Romagna é apartitica.

La Federfarma Emilia Romagna ha durata illimitata.

La sede é in Casalecchio di Reno - Via del Lavoro, 71.

ART. 3

La Federfarma Emilia Romagna ha per scopi di:

- a) tutelare, a livello regionale gli interessi tecnici, sindacali, professionali, economici dei titolari di farmacia dell'Emilia Romagna;
- b) rappresentare le Associazioni Provinciali davanti agli organi politici, tecnici e amministrativi regionali, nonché nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, con Enti pubblici e privati, Ditte produttrici, Grossisti ecc. ai fini economici e sindacali;
- c) stipulare le convenzioni e gli accordi a carattere regionale con le istituzioni e con le amministrazioni competenti, nonché con il Servizio Sanitario Nazionale, e/o con gli Enti di Previdenza: le convenzioni e gli accordi predetti e le loro eventuali variazioni debbono essere trasmessi in copia alla Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma;
- d) Collaborare con gli organismi a ciò competenti nello studio dei problemi inerenti la farmacia, e la professione di farmacista, tutelare gli interessi tecnici, professionali, sindacali ed economici dei titolari di farmacia, costituire all'uopo società, enti, cooperative, di qualsiasi genere, promuovere, anche in collaborazione con la Consulta degli Ordini, iniziative tese all'accrescimento culturale, professionale della categoria nonché ad una sempre maggiore affermazione del ruolo sanitario della farmacia.
- e) Tenere un registro dei Titolari di Farmacia della Regione, suddiviso per province, e curarne il sistematico aggiornamento, la sua pubblicazione e diffusione alla Federazione Nazionale.
- f) Esercitare ogni altra funzione deliberata dall'Assemblea, compatibile con i fini del presente statuto:
- g) Collaborare con le altre Unioni Regionali onde perseguire ed adottare strategie uniformi per il raggiungimento di scopi comuni.
- h) Organizzare e prestare agli Associati ogni servizio che sia ritenuto necessario o di utilità.
- i) Effettuare la raccolta sistematica ed il periodico aggiornamento dei dati del settore, fornendoli anche alla Federazione nazionale.

ART.4

L'adesione alla Federfarma Emilia Romagna da parte delle Associazioni Provinciali avviene su domanda accompagnata dalla documentazione inerente la loro costituzione, da una copia dello statuto sociale, dall'elenco dei soci - distinto in farmacie urbane e rurali (che dovrà essere aggiornato annualmente) - e del verbale, in copia notarile, della delibera assembleare di adesione.

Lo statuto dell'Associazione Provinciale non dovrà essere in contrasto con quello della Federfarma Emilia Romagna.

Il regolamento definirà le norme per armonizzare gli Statuti Provinciali con quello regionale attraverso la costituzione di una apposita commissione.

Gli statuti provinciali devono comunque prevedere:

- a) la clausola che vincoli i a non aderire ad altre associazioni sindacali di farmacisti o obblighi a dimettersi dalle medesime se aderenti;
- b) che nel Consiglio Direttivo dell'Associazione richiedente sia garantita la rappresentanza dei titolari di farmacia rurale.

I componenti degli organi dell'Unione Regionale, entro la prima riunione, devono fedelmente dichiarare per iscritto tutte le cariche che non siano puramente onorifiche e gli uffici o le altre funzioni comunque denominate in società aventi fine di lucro. Ogni ulteriore carica deve essere parimenti dichiarata entro la successiva prima riunione degli organi dell'Unione Regionale. Con le medesime modalità essi sono altresì tenuti a dichiarare tutte le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Unione Regionale.

Il componente dell'organo dell'Unione Regionale che versa in situazione di conflitto di interesse e che non abbia rimosso la propria situazione di incompatibilità entro trenta giorni dalla rilevazione del conflitto, viene dichiarato decaduto dalla carica dall'organo di cui fa parte, previo contraddittorio. Il componente dichiarato decaduto, ovvero che cessi per qualunque motivo dalla propria carica, verrà sostituito con altro componente appartenente alla medesima categoria (urbano o rurale).

ART.5

L'adesione alla Federfarma Emilia Romagna è a tempo indeterminato.

E' ammesso il recesso con preavviso di sei mesi e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Non può essere associata a Federfarma Emilia Romagna più di una Associazione per ciascuna provincia.

Nel caso che più Associazioni della medesima provincia chiedano di aderire a Federfarma Emilia Romagna, ha diritto ad essere associata l'organizzazione che rappresenta il maggior numero di titolari di farmacie.

Le Associazioni Provinciali facenti parte di Federfarma Emilia Romagna non possono aderire ad altre associazioni sindacali di categoria fra titolari di farmacia.

Negli statuti di ogni Associazione e Unione Regionale aderente alla Federfarma deve essere contenuta una clausola che vincoli i soci a non aderire ad altre Associazioni fra Titolari di farmacia aventi scopi coincidenti o confliggenti con quelli della Federfarma, nonché a non associare Titolari di farmacia operanti sul territorio di altre province ovvero di altre Regioni, fatta salva la possibilità, previo accordo delle Associazioni interessate, di associare Titolari di farmacia operanti in altra provincia ma facenti capo ad ASL appartenenti alla provincia alla quale si chiede l'adesione.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, del vincolo associativo con l'Unione Regionale comporta, per l'Associazione Provinciale, la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.

Le disposizioni del presente Statuto che si riferiscono alle Associazioni Provinciali si applicano anche alle Associazioni interprovinciali, ove costituite.

Per la violazione o la mancata osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati assunti dagli Organi della Federfarma, sono previste le seguenti sanzioni:

- censura;
- esclusione per un massimo di mesi sei dalla partecipazione di tutti i rappresentanti dell'associato sanzionato alle riunioni degli Organi e delle Commissioni tecniche della Federfarma;
- sospensione per un massimo di mesi sei dalla qualità di associato con conseguente pari sospensione di tutti i servizi forniti dalla Federfarma e dalle strutture ad essa collegate. In caso di mancato versamento delle quote associative e/o contributive, la sospensione ha termine solo con l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Organizzazione territoriale interessata. Le farmacie aderenti all'Organizzazione territoriale sospesa dalla qualità di associato possono continuare ad avvalersi di quei servizi la cui sospensione metta a repentaglio la qualità del servizio reso agli assistiti e la dignità e reputazione professionale nei confronti di quest'ultimi e del Servizio sanitario nazionale di cui la farmacia è presidio. Qualora la morosità si protragga oltre il termine di anni due, il Comitato Esecutivo può pronunciare la decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma;
- decadenza dalla qualità di associato alla Federfarma.

Le stesse sanzioni si applicano all'associato che ponga in essere comportamenti o atti in contrasto con l'interesse della Federfarma.

Le sanzioni sono irrogate dal Comitato Esecutivo, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato.

Nell'individuazione della sanzione da comminare il Comitato Esecutivo tiene conto dei seguenti elementi:

- a) irrogazione di precedenti sanzioni;
- b) ravvedimento operoso

ART. 6

Sono organi della Federfarma Emilia Romagna:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Comitato Rurale Regionale;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni.

In caso di dimissioni, morte, o decadenza del componente di uno degli organi suindicati, entro il termine massimo di 60 giorni dal verificarsi della vacanza, l'organo competente provvede alla elezione sostitutiva.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.14 per quanto riguarda la presidenza del Collegio dei Sindaci, possono far parte degli organi sociali titolari di farmacia privata ovvero il socio della società di persone tra farmacisti cui sia demandata la rappresentanza della società ai fini sindacali ovvero il collaboratore familiare purché farmacista e purché abbia la rappresentanza a fini sindacali della propria farmacia.

E' motivo di decadenza la perdita del requisito di cui al comma precedente.

ART.7

L'Assemblea Regionale è composta da cinque delegati per Associazione Provinciale aderente, tra i quali il Presidente, il VicePresidente ed almeno un rappresentante dei rurali.

E' ammessa una sola delega per ciascun delegato.

Entro il 30 aprile successivo al compimento del triennio si procede al rinnovo dell'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federfarma Emilia Romagna.

Spetta all'Assemblea Regionale:

- a) determinare l'indirizzo politico della Federfarma Emilia Romagna. Deliberare su qualsiasi argomento attinente l'attività e agli scopi della Federfarma Emilia Romagna che non rientri nella competenza di altri organi;
- b) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo della Federfarma Emilia Romagna;
- c) approvare con la maggioranza dei 2/3 dei componenti le eventuali modifiche del presente statuto;
- d) deliberare lo scioglimento della Federfarma Emilia Romagna a norma dell'articolo 20;
- e) eleggere nel proprio ambito il Presidente del Comitato Esecutivo e il Collegio dei Probiviri;
- f) eleggere il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea Regionale si riunisce ogni qualvolta è ritenuto necessario dal Presidente o dal Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea Regionale e comunque non meno di tre volte in un anno.

L'Assemblea Regionale è organizzata in commissione permanenti, attinenti le diverse attività della Federfarma Emilia Romagna, a ciascuna delle quali è preposto di norma un membro del Comitato Esecutivo.

Le convocazioni dell'Assemblea Regionale sono inviate almeno cinque giorni prima a mezzo raccomandata, telefax o altro mezzo idoneo elettronico, contenente l'ordine del giorno e la possibile documentazione ad esso relativa, la data, il luogo e l'ora in cui avviene la riunione.

In caso di urgenza e' prevista la convocazione telegrafica con almeno 24 ore di anticipo.

L'Assemblea Regionale può, quando lo ritenga necessario, consultare i membri dei Consigli Direttivi delle Associazioni Provinciali appositamente e collegialmente convocati.

Le votazioni - a meno che non si tratti di persone - debbono avvenire per voto palese.

Le delibere assunte in conformità della legge e dello statuto vincolano le Associazioni Provinciali.

ART.8

Il Comitato Rurale Regionale è un organo consultivo costituito da un rappresentante permanente dei rispettivi Comitati Rurali Provinciali. Esso opera con piena autonomia per quanto attiene le questioni squisitamente rurali, purché le decisioni adottate non siano in contrasto con gli interessi generali di Federfarma Emilia Romagna.

ART.9

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente eletto dall'Assemblea e dai Presidenti delle Associazioni Provinciali aderenti ovvero da un loro delegato permanente.

Nella prima riunione il Comitato Esecutivo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Nel caso in cui il Presidente sia titolare di farmacia urbana, il VicePresidente dovrà essere titolare di farmacia rurale e viceversa.

Le convocazioni del Comitato Esecutivo sono inviate almeno tre giorni prima a mezzo di raccomandata o telefax, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui avviene la riunione.

In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica con almeno 24 ore di anticipo.

ART.10

Il Comitato Esecutivo è l'organo di governo della Federfarma Emilia Romagna.
L'attuazione delle direttive e delle delibere dell'Assemblea Regionale è affidato al Comitato Esecutivo.

Spetta, inoltre, al Comitato Esecutivo provvedere:

- alla costituzione e funzionamento degli uffici di Federfarma Emilia Romagna;
- a redigere il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- a trattare e decidere su tutti gli argomenti di interesse di Federfarma Emilia Romagna che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo nomina i rappresentanti delle Commissioni di lavoro e propone i membri delle Commissioni permanenti in cui è articolata l'Assemblea Regionale.

Le Commissioni permanenti e di lavoro, sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di accettare la sostituzione, previa delega, del Presidente o del delegato permanente dell'Associazione Provinciale, eccezionalmente impedito. Non potrà comunque essere delegato un sostituto che non faccia parte dell'Assemblea Regionale.

ART.11

Il Presidente della Federfarma Emilia Romagna rappresenta nella sua persona l'unità delle Associazioni Provinciali dei Titolari di Farmacia esistenti nella Regione.

Egli ha la legale rappresentanza della Federfarma Emilia Romagna.

Egli presiede l'Assemblea Regionale ed il Comitato Esecutivo.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.

ART.12

Il Tesoriere sovrintende a tutte le attività comunque attinenti agli aspetti economici e finanziari della vita della Federfarma Emilia Romagna.

In particolare egli provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese, e del patrimonio sociale in relazione alle deliberazioni degli organi della Federfarma Emilia Romagna.

Firma gli ordinativi di incasso e gli ordinativi di pagamento. Essi possono essere firmati in via eccezionale anche dal Presidente.

ART.13

Il Segretario cura la puntuale esecuzione delle deliberazioni e delle direttive degli organi della Federfarma Emilia Romagna.

Egli fornisce alle Commissioni i necessari mezzi operativi, concordando il calendario di lavoro delle riunioni.

Il Segretario cura altresì la organizzazione interna della Federfarma Emilia Romagna ed è responsabile dell'attività degli Uffici.

ART.14

Il Collegio dei Sindaci eletto dall'Assemblea Regionale è composto da due membri scelti tra i soggetti di cui al penultimo comma dell'art.6, iscritti alle singole Associazioni aderenti alla Federfarma Emilia Romagna e da un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come Presidente.

Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare periodicamente la consistenza di cassa.

ART.15

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi uno per area vasta e da due supplenti, di aree vaste diverse scelti tra i soggetti di cui al penultimo comma dell'art.6.

Il Collegio dei Proviviri nomina nel proprio ambito il Presidente del Collegio, il quale in caso di assenza, è sostituito dal componente più anziano di età.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri vengono prese a maggioranza dei presenti.

Al Collegio dei Proviviri sono rimesse, su richiesta dell'interessato o degli interessati e su decisione dei singoli organi della Federfarma Emilia Romagna, le eventuali controversie insorte tra i soci, fra i soci e Federfarma Emilia Romagna e fra gli organi della Federfarma Emilia Romagna stessa.

Inoltre, ad iniziativa degli interessati il Collegio dei Proviviri può, con propria deliberazione motivata, proporre al Comitato Esecutivo l'annullamento o la riduzione delle sanzioni da esso stabilite.

ART.16

Il fondo comune della Federfarma Emilia Romagna è costituito dai contributi ordinari e straordinari versati dalle singole Associazioni, dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali, dai beni mobili, immobili, impianti, attrezzature, acquistati con i contributi e le rendite, dalle partecipazioni presso società ed enti, titoli di credito e quant'altro comunque sia in proprietà della Federfarma Emilia Romagna.

Le quote ed i contributi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non rivalutabili

Il fondo comune, a norma dell'art.37 del codice civile, finché dura la Federfarma Emilia Romagna è indivisibile ed i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione a qualsiasi titolo deliberata.

La delibera di acquisto dei beni immobili, di costituzione o di partecipazione a società, enti cooperative di qualsiasi tipo viene adottata dall'Assemblea Regionale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.

ART.17

Le cariche associative sono gratuite.

E' peraltro dovuto ai componenti il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri e le Commissioni permanenti e di lavoro un rimborso delle spese sostenute per gli incarichi affidati.

E' previsto un rimborso per sostituzione per il Presidente, il Segretario ed eventualmente per gli incarichi previsti quando questi richiedono tempi particolarmente onerosi: tale eventualità dovrà di volta in volta essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

L'ammontare dei rimborsi sarà fissato dal regolamento di Federfarma Emilia Romagna.

ART.18

L'esercizio finanziario si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approntati dal Tesoriere, proposti dal Comitato Esecutivo sono approvati dall'Assemblea Regionale rispettivamente il bilancio di previsione di norma entro il 15 dicembre e il conto consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo.

ART.19

Il contributo delle Associazioni Provinciali alla Federfarma Emilia Romagna è commisurato ad un prelievo percentuale sul fatturato lordo relativo alle prestazioni del SSN di ogni singola farmacia aderente o con altra forma deliberata in Assemblea Ordinaria.

La Federfarma Emilia Romagna può essere delegata dalle Associazioni Provinciali alla riscossione di quote spettanti ad altre organizzazioni esplicitamente indicate nella delega per la successiva ripartizione agli aventi diritto nei tempi stabiliti dal regolamento.

In caso di ingiustificato ritardo nel pagamento dei contributi, sono dovuti da parte della Associazione Provinciale inadempiente interessi di mora nella misura stabilita e comunque non inferiore al tasso ufficiale di sconto vigente.

In costanza dell'inadempimento contributivo, i rappresentanti dell'Associazione Provinciale inadempiente non hanno diritto di voto e l'Associazione stessa viene sospesa dai servizi resi dall'Unione.

ART.20

Per delibera dell'Assemblea Regionale, approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, la Federfarma Emilia Romagna può essere posta in liquidazione.

La stessa Assemblea di scioglimento, disporrà le modalità per la liquidazione delle attività sociali e la loro destinazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione locale, regionale o nazionale con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito, in tale secondo caso, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

ART.21

Il presente statuto può essere modificato solo mediante delibera dell'Assemblea Regionale approvata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

ART.22

L'Assemblea Regionale stabilisce norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto.

Il regolamento adottato costituisce parte integrante dello statuto e può essere modificato solo dalla stessa Assemblea Regionale con maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 23

Le Associazioni Provinciali provvederanno ad armonizzare il proprio statuto al presente atto, secondo quanto previsto dal regolamento ed a correlare nei tempi la durata del rispettivo mandato dei Consigli Provinciali a quello degli organi elettivi della Federfarma Emilia Romagna.

ART.24

E' fatto divieto di adire all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per derimere controversie di natura sindacale o associativa pena la decadenza dalla qualità di socio.

Qualunque vertenza di natura sindacale e associativa dovrà essere rimessa al Collegio dei Probiviri oppure, nel caso dell'esistenza di due Associazioni Provinciali, alla decisione di un arbitro unico nominato da Federfarma Nazionale che dovrà pronunciarsi inappellabilmente, per iscritto nel termine di 30 giorni dall'accettazione dell'incarico.

FEDERFARMA EMILIA ROMAGNA

REGOLAMENTO

- ART. 1 Le Associazioni che chiedono di aderire a Federfarma Emilia Romagna non potranno essere ammesse se il loro statuto non sarà in armonia con quello della stessa Unione Regionale. La Commissione per lo statuto provvederà entro due mesi dalla presentazione della domanda di adesione a prendere visione dello statuto della Associazione richiedente per dare il suo parere e gli opportuni suggerimenti per eventuali variazioni. In caso di variazione dello statuto di Federfarma Emilia Romagna le Associazioni aderenti alla stessa dovranno procedere entro il termine di 90 (novanta) giorni alla armonizzazione del loro statuto a quello dell'Unione Regionale. Trascorso tale periodo la Commissione per lo statuto é tenuta a prendere visione degli statuti delle Associazioni aderenti per esprimere entro tre mesi un parere e formulare eventuali suggerimenti. Ogni volta che una Associazione Provinciale vorrà variare il proprio statuto dovrà trasmettere alla Federfarma Emilia Romagna la proposta di variazione; la Commissione per lo statuto dovrà esprimere il suo parere entro i due mesi successivi.
- ART. 2 Le Associazioni aderenti a Federfarma Emilia Romagna per armonizzare il rinnovo dei loro organi elettivi con quelli dell'Unione Regionale, dovranno indire le elezioni entro i due mesi antecedenti l'ultimo mese di permanenza delle cariche elettive di Federfarma Emilia Romagna; in tale periodo il Consiglio Regionale resterà in carica fino alla elezione del nuovo Presidente regionale. Le Associazioni Provinciali dovranno trasmettere i nominativi dei Delegati all'Assemblea Regionale entro venti giorni dal rinnovo delle loro cariche. La data del rinnovo delle cariche regionali dovrà essere trasmessa dal Direttivo dell'Unione alle Associazioni Provinciali con sei mesi di anticipo. Tale notifica verrà effettuata tramite raccomandata con ricevuta.
- ART. 3 L'Assemblea per approvare il conto consuntivo e l'eventuale aggiornamento del bilancio preventivo verrà indetta entro il mese di maggio di ciascun anno. Le altre due Assemblee Ordinarie previste dallo statuto saranno indette indicativamente entro i mesi di settembre - ottobre dello stesso anno ed il gennaio dell'anno successivo. Gli ordini del giorno ed i relativi documenti dovranno essere inviati ai Membri dell'Assemblea all'atto delle convocazioni. E' facoltà dell'Esecutivo proporre la partecipazione di consulenti e funzionari all'Assemblea che ne approverà o no la partecipazione. I non aventi diritto potranno intervenire nella discussione solo su specifici argomenti e su invito del Presidente.
- ART.4 Vengono individuate come Commissioni permanenti le seguenti:
- Commissioni per lo statuto
- Commissione per la comunicazione e l'immagine.
I componenti delle stesse vengono proposte dal Comitato Esecutivo all'approvazione dell'Assemblea che le nomina e decadranno con l'Assemblea stessa. Le Commissioni di lavoro saranno istituite dal Comitato Esecutivo, dureranno in carica fino ad esaurimento del loro compito e comunque non oltre il rinnovo dell'Esecutivo che le ha istituite. Il parere delle Commissioni é consultivo e sarà comunicato all'Esecutivo. E' facoltà delle Commissioni permanenti decidere a maggioranza se riferire anche all'Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta della Commissione, formulata per iscritto e senza motivazioni, dovrà essere inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria più vicina alla data in cui é stato formulata la richiesta stessa.
- ART. 5 L'attività di ciascuna Commissione permanente o di lavoro é coordinata dal Consigliere responsabile che la convoca e la presiede. Le Commissioni verranno convocate, sentito il Segretario Regionale, con le stesse modalità previste dallo statuto per la convocazione dell'Esecutivo. Il Consigliere responsabile promuove e coordina gli incontri di ciascuna Commissione con l'Esecutivo.

- ART.6 Nel caso il Presidente del Consiglio Regionale sia anche il Presidente di un Consiglio di Associazione Provinciale, questa é rappresentata dallo stesso nell'ambito del Consiglio Regionale.
- ART.7 La delega prevista nell'art. 6 dello statuto, penultimo comma, in caso di collaboratore familiare, deve pervenire alla Associazione Regionale a cura della Associazione Provinciale e deve essere firmata da titolare delegante e da familiare delegato.
La disdetta della delega dovrà pervenire firmata dal solo titolare.
- ART. 8 Entro un mese dalla propria elezione il Collegio dei Probiviri nominerà il proprio Presidente.
- ART. 9 - Il rimborso per sostituzione verrà corrisposto quando l'impegno per la Federazione Regionale superi in modo continuativo un terzo del tempo lavorativo e sarà pari a quello previsto nel caso di cariche a livello nazionale.
- Il rimborso delle spese comprenderà quelle di trasporto pari al rimborso chilometrico delle tabelle Federfarma Nazionale per la vettura usata e/o il rimborso dei biglietti e delle ricevute dei mezzi pubblici impiegati.
Verranno rimborsati i pasti ed eventuali pernottamenti a piè di lista nei casi in cui sia necessaria una permanenza prolungata fuori sede, secondo le norme stabilite a livello nazionale. Il Consiglio Direttivo individuerà le forme compatibili con le leggi per effettuare detti rimborsi.
- ART.10 Per dare pratica attuazione a quanto stabilito nell'art. 19 dello statuto si stabilisce che:
- la ripartizione e l'invio dei contributi riscossi per delega agli aventi diritto avverrà solo dopo l'effettiva riscossione:
- le Associazioni verranno ritenute inadempienti quanto ritardino senza valida giustificazione la propria contribuzione oltre i tre mesi.